



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

Opera

**LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI CAPPELLE E
DI N. 2 STECCHE DI OSSARI NEL TERRAZZAMENTO "A" DEL
CIVICO CIMITERO**

Livello progettuale

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato		IDROLOGIA DELL'AREA D'INTERVENTO: TAV. 02 CARTA DELLE PERICOLOSITA' DA FRANA; CARTA RISCHIO FRANA	Scala
ottobre 2022		PRIMA EMISSIONE	
Data	Rev.	Descrizione	Redattore

PROGETTISTA

ING. CARMINE LANDI

DIREZIONE LAVORI

IL COLLAUDATORE

COMMITTENTE:

**COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
AREA V**

Verificato:

Visto:

RUP: AREA V ing. Carmine Greco

Approvato:



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

Opera

**LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI CAPPELLE E
DI N. 2 STECCHE DI OSSARI NEL TERRAZZAMENTO "A" DEL
CIVICO CIMITERO**

Livello progettuale

PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato		IDROLOGIA DELL'AREA D'INTERVENTO: TAV. 02 CARTA DELLE PERICOLOSITA' DA FRANA; CARTA RISCHIO FRANA	Scala
24/03/2022		PRIMA EMISSIONE	
Data	Rev.	Descrizione	Redattore

PROGETTISTA

AREA V
ING. CARMINE GRECO

DIREZIONE LAVORI

IL COLLAUDATORE

COMMITTENTE:


COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
AREA V

Verificato:


Visto:

RUP: AREA V ing. Carmine Greco

Approvato:



STRALCIO DELLA CARTA DELLA PERICOLOSITA' DA FRANA ALLEGATA
AL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DELL'AUTORITA' DI BACINO REGIONALE
CAMPANIA SUD ED INTERREGIONALE PER IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SELE
SCALA 1:5000



STRALCIO DELLA CARTA DEL RISCHIO DA FRANA ALLEGATA
AL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DELL'AUTORITA' DI BACINO REGIONALE
CAMPANIA SUD ED INTERREGIONALE PER IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SELE
SCALA 1:5000

Riferimento:

pag. 17 e 18 (aree a rischio frana "R2 - Medio" - art. 18);

pag. 25 e 26 (area a pericolosità da frana - "P3 - Elevata" - art. 33).



**AUTORITA' DI BACINO REGIONALE CAMPANIA SUD
ED INTERREGIONALE PER IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SELE**

**TESTO UNICO COORDINATO DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEI PSAI
RELATIVI AI BACINI IDROGRAFICI REGIONALI IN DESTRA E IN SINISTRA
SELE ED INTERREGIONALE DEL FIUME SELE**

AUTORITA' DI BACINO REGIONALE DI CAMPANIA SUD ED INTERREGIONALE PER IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SELE
(legge regionale n. 4 del 13 marzo 2011, art. 1, comma 255)
INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Agosto 2016



Avv. Maria Affinita
Arch. Vincenzo Andreola
Geom. Gaetano D'Antonio
D.ssa Valeria De Gennaro
Dr. Giovanni Dicario
Ing. Gianluca D'Onofrio
Ing. Raffaele Doto
Dr. Geol. Giovanna Fiume

Ing. Sergio Iannella
Dr. Vincenzo Liguori
Dr. Geol. Gerardo Lombardi
Dr. Geol. Crescenzo Minotta
Dr. Geol. Filomena Moretta
Ing. Manlio Mugnani
Geom. Gerardo Parente
Sig. Salvatore Raiola

Ing. Elisabetta Romano
Sig.ra Eugenia Russo
Dr. Geol. Gaetano Sammartino
Geom. Giuseppe Taddeo
Arch. Antonio Tedesco
Arch. Pellegrino Ventrone
Ing. Massimo Verrone

Il Segretario Generale Vicario: arch. Giuseppe GRIMALDI

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ARTICOLO 1 - Definizione e contenuti dei PSAI	4
ARTICOLO 2 - Finalità dei PSAI	4
ARTICOLO 3 - Definizioni delle aree perimetrate	4
ARTICOLO 4 - Ambito territoriale di applicazione	6
ARTICOLO 5 - Procedimento di Adozione dei Piani e loro varianti	6
ARTICOLO 6 - Effetti ed efficacia dei Piani	7
ARTICOLO 7 - Pareri dell'Autorità di Bacino	8
TITOLO II - RISCHIO IDRAULICO	10
CAPO I - PRESCRIZIONI PER LE AREE A RISCHIO IDRAULICO COMUNI AI TRE BACINI	10
ARTICOLO 8 - Disposizioni generali per le aree a rischio idraulico	10
ARTICOLO 9 - Interventi per la mitigazione del rischio idraulico	11
ARTICOLO 10 - Disciplina delle aree a rischio idraulico molto elevato R4	12
ARTICOLO 11 - Disciplina delle aree a rischio idraulico elevato R3	13
ARTICOLO 12 - Disciplina delle aree a rischio idraulico medio e moderato R2 e R1	13
TITOLO III - RISCHIO DA FRANA	14
CAPO I - PRESCRIZIONI PER LE AREE A RISCHIO DA FRANA COMUNI AI TRE BACINI	14
ARTICOLO 13 - Disposizioni generali per le aree a rischio da frana	14
ARTICOLO 14 - Interventi consentiti nelle aree a rischio da frana	15
CAPO II - AREE A RISCHIO DA FRANA	15
ARTICOLO 15 - Disciplina delle aree a rischio da frana R4 per i Bacini idrografici in Destra Sele e in Sinistra Sele e Rf4 per il Bacino idrografico Interregionale Sele	15
ARTICOLO 16 - Disciplina delle aree a rischio elevato da frana R3 per i Bacini idrografici in Destra Sele, in Sinistra Sele e rischio reale da frana Rf3 per il Bacino idrografico Interregionale del Sele	16
ARTICOLO 17 - Disciplina delle aree a rischio reale da frana elevato per aree soggette a deformazioni lente e diffuse Rf3a Bacino Interregionale Sele	16
ARTICOLO 18 - Disciplina delle aree a rischio medio e moderato da frana R2 e R1 per i Bacini idrografici in Destra e in Sinistra Sele, delle aree a rischio reale da frana Rf2, delle aree a rischio reale da frana medio per aree soggette a deformazioni lente e diffuse Rf2a e delle aree a rischio reale da frana moderato Rf1 per il Bacino idrografico Interregionale Sele	17
CAPO III - AREE A RISCHIO POTENZIALE DA FRANA BACINO INTERREGIONALE DEL SELE	17
ARTICOLO 19 - Disciplina delle aree a rischio potenziale da frana molto elevato Rutr4	17
ARTICOLO 20 - Disciplina delle aree a rischio potenziale da frana elevato Rutr3 e delle aree a rischio potenziale da frana medio Rutr2	18
ARTICOLO 21 - Disciplina delle aree a rischio potenziale da frana moderato Rutr1	18
CAPO IV - AREE A RISCHIO DA COLATA BACINO REGIONALE IN DESTRA SELE	18
ARTICOLO 22 - Disposizioni generali aree a rischio da colata	18
ARTICOLO 23 - Interventi consentiti nelle aree a rischio da colata	19
ARTICOLO 24 - Disciplina delle aree a rischio molto elevato da colata R4	19
ARTICOLO 25 Disciplina delle aree a rischio elevato da colata R3	20
ARTICOLO 26 Disciplina degli elementi antropici a rischio medio da colata R2	20
TITOLO IV - AREE A PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA	21
CAPO I - PRESCRIZIONI PER LE AREE A PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA COMUNI AI TRE BACINI	21
ARTICOLO 27 - Disposizioni generali aree a pericolosità idraulica, da frana e da colata	21
CAPO II - AREE A PERICOLOSITA' IDRAULICA	22
ARTICOLO 28 - Disciplina delle aree a pericolosità idraulica comprese nella Fascia Fluviale A e B1 dei tre Bacini idrografici	22
ARTICOLO 29 - Disciplina delle aree a pericolosità idraulica comprese nelle Fasce Fluviali B2 e B3 dei tre bacini	23
ARTICOLO 30 - Disciplina delle aree a pericolosità idraulica comprese nelle Fasce Fluviali C dei tre Bacini idrografici	23
ARTICOLO 31 - Zone di attenzione idraulica per il Bacino idrografico Interregionale Sele	23
ARTICOLO 32 - Disciplina dei corsi d'acqua non studiati mediante verifiche idrauliche per i Bacini idrografici Regionali in Destra e in Sinistra Sele	24
CAPO III - AREE A PERICOLOSITA' DA FRANA	24
ARTICOLO 33 - Disciplina delle aree a pericolosità da frana molto elevata ed elevata P4 e P3 per i Bacini idrografici regionali in Destra e in Sinistra Sele e a pericolosità reale da frana Pf3 e Pf2 per il Bacino idrografico Interregionale Sele	24

ARTICOLO 34 - Disciplina delle aree a pericolosità reale da frana media derivante da aree soggette a deformazioni lente e diffuse e stato attivo Pf2a per il Bacino Idrografico Interregionale Sele e a Pericolosità media e moderata P2 e P1 per i Bacini idrografici regionali in Destra e in Sinistra Sele e a Pericolosità reale moderata Pf1, per il Bacino Idrografico Interregionale Sele.....	25
ARTICOLO 34 bis - Disciplina delle aree a Pericolosità media e moderata P2 e P1 e interventi sul patrimonio edilizio nelle aree a pericolosità reale da frana per il Bacino idrografico regionale in Sinistra Sele.....	25
CAPO IV – AREE A PERICOLOSITA' POTENZIALE DA FRANA PER IL BACINO IDROGRAFICO INTERREGIONALE SELE.....	25
ARTICOLO 35 - Disciplina delle aree a pericolosità potenziale da frana molto elevata Putr4.....	25
ARTICOLO 36 - Disciplina delle aree a pericolosità potenziale da frana elevata P_utr3, a media P_utr2 e a moderata P_utr1	26
ARTICOLO 37 - Disciplina delle aree da approfondire R_utr5/P_utr5	26
CAPO V – AREE A PERICOLOSITA' DA COLATA PER IL BACINO IDROGRAFICO IN DESTRA SELE.....	26
ARTICOLO 38 - Disciplina delle aree a pericolosità da colata molto elevata e elevata P4 e P3	26
ARTICOLO 39 - Disciplina delle aree a suscettibili a fenomeni da colata (ASC)	26
CAPO VI – AREE DI PERICOLO DA AMBITO DA DISSESTI DI VERSANTE PER IL BACINO IDROGRAFICO IN SINISTRA SELE	27
ARTICOLO 40 - Aree di pericolo da ambito da dissesti di versante	27
CAPO VII – AREE DI ATTENZIONE PER IL BACINO IDROGRAFICO IN SINISTRA SELE.....	27
ARTICOLO 41 - Definizione e disciplina per le aree di Attenzione	27
TITOLO V - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO	28
CAPO I - PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO.....	28
ARTICOLO 42 - Finalità e contenuti.....	28
ARTICOLO 43 - Piani di Emergenza per la prevenzione del rischio idrogeologico in materia di Protezione Civile...	28
ARTICOLO 44 - Criteri per le azioni di riqualificazione ambientale e di recupero naturalistico	28
ARTICOLO 45 - Esercizio delle attività agricole.....	28
ARTICOLO 46 – Esercizio delle attività Silvo-Colturali.....	29
ARTICOLO 47 – Disciplina delle attività estrattive.....	29
ARTICOLO 48 – Disciplina delle opere in sotterraneo e interrato.....	30
ARTICOLO 49 - Disciplina per le infrastrutture, per gli impianti a rete pubblici o di interesse pubblico e per gli impianti tecnologici	30
ARTICOLO 50 - Studio di compatibilità idraulica. Valutazione della Pericolosità e Rischio residuo	32
ARTICOLO 51 - Studio di compatibilità geologica. Valutazione della Pericolosità e Rischio residuo.....	32
ARTICOLO 52 - Gestione del Vincolo Idrogeologico ex R.D. n. 3267 del 30.12.1923	32
ARTICOLO 53 - Attività di ricognizione e di polizia idraulica	32
TITOLO VI - ATTUAZIONE E MODIFICHE DEI PSAI	33
ARTICOLO 54 - Vigilanza e strumenti di attuazione dei PSAI	33
ARTICOLO 55 - Aggiornamento Varianti e modifiche dei PSAI	33
ARTICOLO 56 - Programmazione finanziaria	34
ARTICOLO 57 - Norme di rinvio	34

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Definizione e contenuti dei PSAI

1. I Piani per l'Assetto Idrogeologico relativamente ai bacini idrografici regionali in Destra, in Sinistra Sele e al Bacino Interregionale del Sele costituiscono Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi della vigente normativa in materia di difesa del suolo e hanno valore di Piano territoriale di Settore. I Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (di seguito denominati PSAI) rappresentano lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, le norme d'uso del suolo e gli interventi riguardanti l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici regionali in Destra Sele, Sinistra Sele ed Interregionale del fiume Sele.
2. Ai sensi della vigente normativa in materia di difesa del suolo, i PSAI:
 - a. recependo quanto previsto dal D.M. LL.PP. 14.2.1997 e dal D.P.C.M. 29.9.1998, in linea con il D.lvo. n. 49/2010, individuano le aree a pericolosità e rischio idrogeologico molto elevato, elevato, medio e moderato, ne determinano la perimetrazione e ne definiscono le relative norme di attuazione;
 - b. individuano le aree oggetto di azioni per prevenire la formazione e l'estensione di condizioni di rischio;
 - c. individuano le tipologie per la programmazione e la progettazione degli interventi, strutturali e non strutturali, di mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio.
3. I PSAI dei Bacini Idrografici Regionali in Destra Sele e in Sinistra Sele e del Bacino Interregionale Sele, sono composti dalle presenti norme di attuazione, dalle monografie e dagli elaborati grafici elencati nell'allegato "A".

ARTICOLO 2 - Finalità dei PSAI

1. In tutte le aree perimetrate con situazioni di rischio e pericolosità, i PSAI dei Bacini Idrografici Regionali in Destra Sele e in Sinistra Sele e del Bacino Interregionale Sele perseguono l'obiettivo di:
 - a. salvaguardare, al massimo grado possibile, l'incolumità delle persone, l'integrità strutturale e funzionale delle infrastrutture e delle opere pubbliche o d'interesse pubblico, l'integrità degli edifici, la funzionalità delle attività economiche, la qualità dei beni ambientali e culturali;
 - b. prevedere e disciplinare le limitazioni d'uso del suolo, le attività e gli interventi antropici consentiti nelle aree caratterizzate da livelli diversificati di pericolosità e rischio;
 - c. stabilire norme per il corretto uso del territorio e per l'esercizio compatibile delle attività umane a maggior impatto sull'equilibrio idrogeologico dei tre bacini;
 - d. porre le basi per l'adeguamento della strumentazione urbanistico-territoriale, con le prescrizioni d'uso del suolo in relazione ai diversi livelli di pericolosità e rischio;
 - e. conseguire condizioni accettabili di sicurezza del territorio mediante la programmazione di interventi non strutturali e strutturali e la definizione dei piani di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti;
 - f. programmare la sistemazione, la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, anche attraverso la moderazione delle piene e la manutenzione delle opere, adottando modi di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
 - g. prevedere la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, adottando modi di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
 - h. indicare le necessarie attività di prevenzione, allerta e monitoraggio dello stato dei dissesti.

ARTICOLO 3 – Definizioni delle aree perimetrate

1. Ai fini di una corretta interpretazione delle norme e degli elaborati dei Piani, si riportano di seguito le seguenti definizioni:
 - a. **Pericolosità idrogeologica:** probabilità di occorrenza di un fenomeno di tipo idraulico e/o gravitativo di versante (frana) entro un dato intervallo di tempo ed in una data area;
 - b. **Rischio idrogeologico:** entità del danno atteso in una data area ed in un certo intervallo di tempo al verificarsi di un fenomeno di tipo idraulico e/o gravitativo di versante (frana);
 - c. **Rischio accettabile:** il livello di rischio medio R2: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche (definizione di cui al D.P.C.M. 29 settembre 1998);

- d. **Pericolosità residua:** il livello di pericolosità che persiste in una data area a seguito della realizzazione di un intervento di sistemazione idrogeologica;
- e. **Rischio residuo:** il livello di rischio che residua dopo la realizzazione dell'intervento;
- f. **Reticolo idrografico superficiale:** è l'insieme di tanti corsi d'acqua (fiumi, torrenti, ruscelli) presenti sul territorio che confluiscono tra di loro;
- g. **Alveo strada:** alveo utilizzato parzialmente o completamente come strada, che, allo stato, assume rischio elevato o molto elevato;
- h. **Area di cava/sbancamento:** area a pericolosità/rischio indeterminato, corrispondente a cava autorizzata, dismessa, abbandonata, a cava non autorizzata o comunque a sbancamento in genere;
- i. **Sbancamenti e/o tagli dei versanti:** tagli e sbancamenti dei versanti realizzati per la costruzione di strade e manufatti in genere, assumono, allo stato, pericolosità/rischio da frana molto elevato;
- j. **Ambito geomorfologico significativo:** l'intera area caratterizzata dallo sviluppo di un fenomeno di dissesto idrogeologico, che determina la pericolosità da frana;
- k. **Opere in sotterraneo:** manufatti costruiti totalmente nel sottosuolo mediante operazioni coordinate di asportazione del terreno e/o roccia in posto e di messa in opera degli eventuali interventi di stabilizzazione delle cavità;
- l. **Opere interraste:** manufatti costruiti al di sotto dell'originario piano di campagna previo sbancamento "a cielo aperto" dello stesso e successivo rinterro.
- m. **Interventi di carattere urbanistico-edilizio:** ai fini dell'applicazione della presente normativa, per ragioni di omogeneità a scala di bacino, l'individuazione degli interventi di tipo urbanistico-edilizio ammissibili nelle aree a diversa pericolosità idrogeologica è riferita alla classificazione di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380 e ss.ii.mm. che, per le finalità proprie delle presenti Norme, devono intendersi prevalenti rispetto alle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti; infatti i divieti ed i limiti delle presenti norme vanno riferiti alla natura sostanziale dell'intervento, a prescindere dalla classificazione in cui gli stessi sono ascritti in base ai singoli strumenti urbanistici.
- n. **Carico insediativo:** È tutto quanto riguarda gli insediamenti umani, la distribuzione ed il raggruppamento delle dimore dell'uomo che possono essere di tipo residenziale, produttivo e turistico ricettivo. Da ciò deriva che l'incremento del carico insediativo si riferisce ai nuovi interventi edilizi che comportano l'aumento del numero di abitanti, di addetti e di utenti rispetto all'esistente.
- o. **Volumi tecnici:** Devono intendersi per volumi tecnici i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, ecc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. La nozione di volume tecnico può essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale. Tale nozione non può essere riferita, invece, a locali, in specie laddove di ingombro rilevante, tali da mutare la consistenza dell'edificio in quanto oggettivamente incidenti in modo significativo sui luoghi esterni.
- p. **Unità Territoriali di Riferimento (UTR):** ambiti spaziali globalmente omogenei per proprie intrinseche caratteristiche geologiche e geomorfologiche, derivati dall'intersezione dei "distretti litologici" e degli "ambiti morfologici"; sono da intendersi come entità territoriali omogenee, i primi per caratteri geostutturali e stratigrafici; i secondi per caratteri morfogenetici e morfometrici (vedi la Relazione sulla "Metodologia applicata per la definizione della pericolosità e del rischio da frana" per il Bacino idrografico Interregionale Sele). Le Unità Territoriali di Riferimento (UTR) consentono di individuare le classi di pericolosità potenziale da frana.
- q. **Pericolosità potenziale da frana:** una UTR, il cui grado di propensione complessiva a franare è espressa in termini di innesco e/o transito e/o accumulo, sulla base di indicatori quali litologia, acclività, uso del suolo, ecc.. Poiché la propensione a franare non contempla la previsione dei tempi di ritorno di un evento franoso, la pericolosità è da intendersi come relativa, ovvero "suscettibilità".
- r. **Rischio potenziale da frana:** l'intersezione tra la pericolosità potenziale da frana ed il danno e rappresenta, pertanto, il danno atteso in aree per le quali sia stata accertata la propensione a franare.
- s. **Alluvione:** allagamento temporaneo, anche con trasporto o mobilitazione di sedimenti di vario tipo, di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua; sono incluse le inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti, reti di drenaggio artificiale, corpi idrici superficiali, anche a regime temporaneo.

- t. **Pericolosità da alluvione:** probabilità di accadimento di un evento alluvionale in un intervallo temporale prefissato. La pericolosità da alluvione è classificata in "Fasce fluviali", tenendo in considerazione, per il Bacino idrografico Interregionale Sele, il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni". Si distinguono come di seguito specificato.
- u. **Pericolosità d'Ambito:** per il Bacino Regionale in Sinistra Sele, zone dalla propensione moderata, media, elevata o molto elevata ad innescare fenomeni di movimenti franosi come quelli dell'ambito di riferimento.
- v. **Zone di attenzione idraulica:** zone definite in base a evidenze idrogeomorfologiche e a dati di campo, che mostrano la suscettibilità delle stesse a essere soggette ad alluvioni. La loro definizione non è dovuta a una specifica probabilità di accadimento, così come per le fasce fluviali. Tali zone si classificano in:
- **Reticolo principale:** comprendente l'intero reticolo fluviale, fino al terzo ordine gerarchico di Horton incluso, nonché tutte le aste fluviali che sottendono bacini idrografici superiori ai 10 kmq, indipendentemente dal loro livello gerarchico.
 - **Reticolo interessato da elevato trasporto solido:** comprende il reticolo fluviale di alimentazione dei conoidi, dove sono possibili fenomeni di erosione, trasporto solido e deposito, nonché eventuali fenomeni di *dam break*, a causa del possibile collasso degli sbarramenti effimeri in alveo.
 - **Aree interessate da conoidi:** comprendono le aree di deposizione del materiale trasportato verso valle dal *Reticolo interessato da elevato trasporto solido*.
 - **Aree inondate dall'alluvione del Sele del novembre 2010:** comprendono le aree alluvionate dall'evento meteorico del 7-10 novembre 2010, in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in provincia di Salerno ex O.P.C.M. 3908/2011 e 3922/2010.
 - **Aree focali interessate da fenomeni di allagamento:** in questo ambito sono ricomprese le aree adiacenti alla foce del fiume Sele in destra e sinistra idraulica, allagabili per limitata capacità dell'esistente sistema idrovoro.
 - **Aree inondabili per esondazione dei canali di bonifica:** comprendono le aree allagabili per la insufficiente capacità dei canali di bonifica a regimare le acque meteoriche.
 - **Aree depresse:** comprendono le aree allagabili interne a conche endoreiche, in cui l'allontanamento delle acque superficiali avviene prevalentemente a mezzo di infiltrazione nel sottosuolo.
- w. **Aree di attenzione:** per il Bacino Regionale in Sinistra Sele, definiscono le porzioni di territorio, non sottoposte a modellazione idraulica né ricadenti nelle aree propriamente in frana, evidenziando, sotto il profilo geomorfologico, una interazione tra dinamica gravitativa dei versanti e dinamica del reticolo drenante di versante e di fondovalle, determinandone la perimetrazione e stabilendone le relative prescrizioni.

ARTICOLO 4 - Ambito territoriale di applicazione

1. I tre PSAI e le relative Norme di Attuazione si applicano al territorio dell'Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del fiume Sele per i bacini idrografici delle ex Autorità di Bacino Regionali in Destra e in Sinistra Sele e al Bacino idrografico Interregionale del fiume Sele.

ARTICOLO 5 – Procedimento di Adozione dei Piani e loro varianti

1. I PSAI sono adottati dal Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele, tenuto conto delle determinazioni assunte nelle Conferenze programmatiche indette dall'Autorità, alle quali partecipano la Città Metropolitana di Napoli, le Province di Avellino, Potenza e Salerno e i Comuni interessati. La Conferenza si esprime sulla coerenza tra il Progetto di Piano e gli altri strumenti di pianificazione territoriale con particolare riferimento all'integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del Piano.
2. L'Autorità provvede alla pubblicazione dell'avviso di adozione dei PSAI e delle varianti generali ai PSAI nella G.U.R.I. e nei Bollettini ufficiali della Regione Campania e della Regione Basilicata per il Bacino idrografico Interregionale Sele.
3. Per le varianti puntuali e/o singole proposte di ripermetrazione la pubblicazione dell'avviso di adozione avverrà esclusivamente nei Bollettini ufficiali della Regione Campania o della Regione Basilicata a seconda se il Comune interessato rientra nel territorio dell'una o dell'altra regione.

4. Copia dei PSAI sono depositati presso l'Autorità. Copia integrale su supporto informatico dei medesimi atti è depositata presso la Regione Campania, presso la Regione Basilicata e presso la Città Metropolitana di Napoli e le province di Napoli, Avellino, Potenza e Salerno. Di tale deposito è data comunicazione ai Comuni interessati.
5. I Comuni provvedono ad affiggere nell'albo pretorio, per la durata di almeno trenta giorni, comunicazione di avvenuta pubblicazione dell'avviso di adozione delle varianti generali al Piano nella G.U.R.I. e per le varianti puntuali e/o singole proposte di ripermimetrazione nei Bollettini ufficiali della Regione Campania o della Regione Basilicata come previsto al precedente comma 3 e di deposito dello stesso nelle sedi di cui al precedente comma 4.

ARTICOLO 6 - Effetti ed efficacia dei Piani


1. Le presenti norme e relativa cartografia assumono valore di prescrizioni vincolanti dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I. dell'avviso di avvenuta adozione dei Piani.
2. Ai sensi dell'articolo 65 commi 4, 5 e 6 e dell'articolo 68 comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 11 della L. R. n. 8/94 sussiste obbligo di adeguamento da parte degli strumenti urbanistici di livello comunale, nonché dei piani regionali generali e di Settore.
- 2 bis. I Comuni, rientranti nel territorio dell'Autorità, nell'ambito della redazione dei Piani Urbanistici Comunali, per i Comuni della Regione Campania, e dei Regolamenti Urbanistici Comunali, per i Comuni della Regione Basilicata, sono tenuti a riportare alla scala grafica della strumentazione urbanistica i perimetri delle aree a rischio e pericolosità idrogeologica e ad adeguare, contestualmente, le norme dello strumento urbanistico. Qualora in sede di traslazione delle indicazioni dei PSAI sugli strumenti urbanistici esistenti vengano evidenziate, attraverso analisi e studi alla scala di maggiore dettaglio rispetto a quella elaborata con i PSAI, situazioni che possano configurarsi variante ai PSAI l'Amministrazione può procedere ai sensi dell'art. 55 delle presenti norme.
- 2 ter. In sede di redazione e/o di adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali, per i Comuni della Regione Campania, e dei Regolamenti Urbanistici Comunali, per i Comuni della Regione Basilicata e degli altri strumenti urbanistici, le Amministrazioni interessate introducono nelle norme dello strumento urbanistico le limitazioni d'uso prescritte dai PSAI per gli ambiti a pericolosità e rischio idrogeologico ed effettuano la verifica della programmazione urbanistica con le condizioni di dissesto idrogeologico presenti o potenziali evidenziati dai PSAI, comprese le indicazioni delle eventuali, necessarie delocalizzazioni di insediamenti.
- 2 quater. L'Autorità di bacino, nella qualità di Soggetto competente in materia Ambientale, nell'ambito dell'attività di consultazione prevista dal D.lvo 152/2006 e ss.mm.ii., esprimerà il proprio contributo, le indicazioni, le osservazioni e/o qualsiasi elemento informativo volto a costruire nell'ambito della redazione dei Piani Urbanistici Comunali, per i Comuni della Regione Campania, e dei Regolamenti Urbanistici Comunali, per i Comuni della Regione Basilicata, un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni imposti dai PSAI;
- 2 quinquies. I presenti Piani si pongono come supporto conoscitivo, normativo e tecnico operativo per gli aspetti relativi al rischio idrogeologico e fissano criteri, prescrizioni e indirizzi che spetta alla pianificazione generale, e in particolare al PTCP, contemperare con le istanze di sviluppo sostenibile del territorio.
3. In conformità ai presenti Piani, si conferma l'obbligo di adozione, anche da parte degli organi di Protezione Civile, della conseguente pianificazione di emergenza.
4. A decorrere dall'entrata in vigore dei PSAI, le Amministrazioni non devono rilasciare permessi, concessioni ed autorizzazioni in contrasto con il contenuto delle Norme di Attuazione e delle prescrizioni del Piano ed assumono gli eventuali provvedimenti inibitori e sanzionatori. Sono fatti salvi tutti gli interventi muniti di regolare autorizzazione o concessione, i cui lavori siano iniziati prima della data di pubblicazione dell'avviso di adozione del PSAI nel B.U.R.C. e nella G.U.R.I. Per gli interventi riguardanti opere pubbliche o di interesse pubblico realizzati per "lotti", come definiti dalla vigente normativa di settore, l'inizio dei lavori è da intendersi quale inizio dell'intera opera.

5. All'interno delle aree perimetrate a pericolosità o a rischio idrogeologico dei PSAI, i provvedimenti di rilascio di autorizzazione e/o permesso in sanatoria non ancora emanati e non tacitamente formati, sia in materia di recupero e sanatoria di opere abusive che in materia di accertamento di conformità edilizia, possono essere perfezionati positivamente, anche con opere di completamento e di adeguamento alla vigente normativa in materia di sicurezza statica ed antisismica, solo a condizione che – considerata natura, destinazione e rilevanza delle alterazioni prodotte dai lavori eseguiti – gli stessi non siano tali da pregiudicare gli interessi tutelati dai vincoli imposti dai PSAI. Tali condizioni sono attestate con perizie asseverate, redatte da tecnici abilitati nell'ambito delle rispettive competenze inerenti gli aspetti tutelati dai PSAI. L'Autorità concedente è competente a valutare la compatibilità delle istanze con le Norme di Attuazione del PSAI di riferimento.
6. L'Autorità, su richiesta degli Enti competenti, esprime un parere obbligatorio e vincolante esclusivamente in relazione ad eventuali accertamenti di conformità di opere di mitigazione del rischio idrogeologico e per i soli casi previsti dal successivo articolo 7, comma 1, lettere a), b), c) e d).
7. I Comuni hanno l'obbligo di introdurre nei certificati di destinazione urbanistica i dati relativi alla perimetrazione della pericolosità/rischio idrogeologico definita dal PSAI e quindi l'esistenza delle limitazioni edificatorie prescritte dallo stesso.
- 7 bis. I vincoli posti dai PSAI a carico di soggetti pubblici e privati rispondono all'interesse pubblico generale di salvaguardia dal pericolo e rischio idrogeologico, non hanno contenuto espropriativo e non comportano corresponsione di indennizzi.

ARTICOLO 7 - Pareri dell'Autorità di Bacino

1. Fatto salvo quanto previsto dagli altri studi e/o misure di salvaguardia vigenti dell'Autorità, nonché di quanto stabilito dall'articolo 14 della L.R. 7 febbraio 1994, n. 8 e dalle norme del presente Piano, spetta all'Autorità esprimere un parere preventivo, obbligatorio e vincolante su progetti definitivi e/o atti di pianificazione comunque denominati relativi a:
 - a) interventi per la mitigazione del rischio idraulico di cui all'articolo 9, comma 2;
 - b) interventi consentiti nelle aree a rischio da frana di cui all'art. 14, comma 2;
 - c) interventi consentiti nelle aree a rischio da colata di cui all'art. 23, comma 2;
 - d) interventi consentiti nelle aree a pericolosità idraulica, da frana e da colata di cui all'articolo 27, comma 6;
 - e) interventi consentiti nelle aree a pericolosità idraulica comprese nella Fascia Fluviale A e B1 per i tre Bacini idrografici di cui all'articolo 28, comma 3;
 - f) interventi consentiti nelle aree a pericolosità idraulica comprese nelle Fasce Fluviali B2 e B3 dei tre Bacini idrografici di cui all'articolo 29, comma 2;
 - g) interventi consentiti sui corsi d'acqua non studiati mediante verifiche idrauliche per i Bacini idrografici Regionali in Destra e in Sinistra Sele di cui all'art. 32;
 - h) interventi consentiti nelle aree a pericolosità da frana molto elevata ed elevata P4 e P3 per i Bacini idrografici Regionali in Destra e in Sinistra Sele e a pericolosità reale da frana Pf3 e Pf2 per il Bacino idrografico Interregionale Sele di cui all'articolo 33, comma 2;
 - i) interventi consentiti nelle aree a pericolosità da colata molto elevata e elevata P4 e P3 e in quelle suscettibili a fenomeni da colata (ASC) di cui agli artt. 38, comma 2 e 39;
 - j) interventi in aree di attività estrattive dismesse di cui all'art. 47, comma 2 e 3;
 - k) interventi relativi alle infrastrutture, per gli impianti a rete pubblici o di interesse pubblico e per gli impianti tecnologici di cui all'articolo 49, comma 3 e comma 6;
 - l) proposte di aggiornamento, varianti e modifiche al PSAI di cui all'articolo 55.
 - m) opere relative alla tutela e gestione delle risorse idriche di cui all'articolo 57, comma 5;
 - n) piani forestali e di bonifica montana redatti secondo le normative regionali vigenti;
 - o) piani urbanistici attuativi come disciplinati dalla specifica normativa della Regione Campania e della Regione Basilicata e le varianti agli strumenti urbanistici comunali prodotte da progetti puntuali previste dal DPR 327/01, dal DPR n. 160/2010 e da altri specifici dispositivi di legge;
 - p) piani territoriali di coordinamento e i piani di Settore regionali;
2. Il parere di cui ai precedenti punti l), e p) rientrano nella competenza del Comitato Istituzionale; quelli di cui alle lettere a) b), c), d), e), f), g), h), i), j) k), m), n) e o), sono delegati al Segretario Generale.

3. I pareri delegati al Segretario Generale sono espressi entro il termine di 60 giorni, trascorso inutilmente il quale si configura il silenzio-rifiuto. I progetti di particolare complessità tecnica, tra quelli delegati al Segretario Generale di cui al precedente comma 2, possono essere sottoposti al preventivo parere del Comitato Tecnico. Per i pareri di cui al precedente, comma 1, lett. l), ove le proposte presentate non siano conformi all'allegato tecnico di riferimento, ovvero siano formulate con una proposta di parere non favorevole da parte del Comitato Tecnico, non si applica la procedura prevista al precedente articolo 5, intendendosi conclusa a tale stato del procedimento.
4. I pareri di cui al precedente comma 1, lett. m), sono espressi dal Segretario Generale entro 40 giorni dalla ricezione dell'istanza.
5. Per i pareri di cui al precedente comma 1, l'Autorità, a suo insindacabile giudizio, può richiedere specifici elaborati per le finalità di cui al precedente articolo 2.



TITOLO II – RISCHIO IDRAULICO

CAPO I - PRESCRIZIONI PER LE AREE A RISCHIO IDRAULICO COMUNI AI TRE BACINI

ARTICOLO 8 - Disposizioni generali per le aree a rischio idraulico

1. Gli elaborati tecnici dei PSAI individuati nell'allegato "A" alle presenti norme definiscono, per il territorio di competenza dell'Autorità, le aree a rischio idraulico, i punti e le fasce di possibile crisi idraulica localizzata e/o diffusa, le aree inondabili, il reticolo idrografico, le aree di Attenzione Idraulica per il Bacino Regionale in Sinistra Sele e le zone di Attenzione Idraulica per il Bacino Interregionale del fiume Sele.
2. Nelle aree a rischio idraulico continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del PSAI, osservando le cautele e le prescrizioni disposte dalle presenti norme, a condizione che siano adottati e/o approvati a norma di legge i Piani di Emergenza di Protezione Civile di cui al successivo articolo 43.
3. In tutte le condizioni di rischio di cui sopra si applicano, oltre a quelle del presente Titolo II – Rischio idraulico, le disposizioni dei Titoli IV – Aree a pericolosità idrogeologica - e del Titolo V - Disposizioni per la tutela dell'assetto idrogeologico del territorio.
4. Le costruzioni in ipogeo esistenti nelle aree a rischio idraulico, ove agibili, devono conservare la precedente destinazione d'uso solo a seguito di adeguamento alle prescrizioni tecniche volte alla mitigazione della vulnerabilità di cui all'allegato "E".
5. Nelle aree di cui al precedente comma 1 sono consentiti esclusivamente gli interventi indicati nel presente Titolo, anche con riferimento ai contenuti del D.P.C.M. 29 settembre 1998, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni generali stabilite nei commi seguenti.
6. Ai fini della compatibilità, per tutte le nuove attività ed opere, va preliminarmente valutato il livello di "Rischio" da esse generato, attraverso gli "Schemi per l'attribuzione dei livelli di rischio" di cui all'Allegato "B" alle presenti norme. Non sono consentite, in ogni caso, modifiche del territorio o trasformazioni dei manufatti esistenti che comportino un aumento del rischio generato oltre la soglia del "Rischio accettabile – R2" come definito all'art. 3. Gli esiti di dette valutazioni vanno riportate nello studio di compatibilità idraulica di cui all'art. 50, laddove prescritti dalle presenti norme.
7. Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi consentiti, ivi compresi quelli di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, nelle aree a rischio idraulico, devono essere tali da:
 - a. migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;
 - b. non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;
 - c. non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;
 - d. non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o da altri strumenti di pianificazione;
 - e. garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;
 - f. limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio, avendo cura di limitare lo scarico proveniente da piazzali nei tratti dei corsi d'acqua definiti a rischio/pericolosità idraulica;
 - g. rispondere a criteri di basso impatto ambientale, prevedendo, ogni qualvolta possibile, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica di cui al Decreto Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 574 del 22 luglio 2002;
 - h. salvaguardare la risorsa acqua in funzione del minimo deflusso vitale o della potenzialità della falda.
8. Per i Bacini idrografici regionali in Destra e in Sinistra Sele e per il Bacino idrografico Interregionale del fiume Sele, la perimetrazione del rischio e le relative norme valgono esclusivamente per il patrimonio edilizio esistente. Per la realizzazione di nuovi interventi valgono invece le carte della pericolosità da alluvioni per il Bacino idrografico Interregionale del fiume Sele, la Carta delle Fasce Fluviali per i Bacini idrografici regionali in Destra e in Sinistra Sele e le relative norme.

9. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico e a pericolosità idraulica, a rischio da frana e a pericolosità da frana, le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente, ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità, così come indicato al precedente comma 8, e tenendo conto che le disposizioni più restrittive prevalgono sempre su quelle meno restrittive.
10. Per gli alvei-strada esistenti deve essere ripristinata la funzionalità idraulica attraverso idonee opere atte a separare la funzione di strada da quella di deflusso delle acque.
11. Ai manufatti connotati da diversi livelli di rischio si applicano le disposizioni più restrittive, salvo il caso in cui si dimostri, con apposita perizia asseverata redatta da tecnico abilitato, che le parti interessate dai livelli di rischio minore non risultino influenzabili dai fenomeni generanti livelli di rischio superiori, come individuati dal PSAI.
12. Per i manufatti non riportati nella cartografie di Piano valgono le disposizioni del presente titolo.
13. Sono vietate tutte le opere idrauliche, le costruzioni ed i manufatti che possano deviare la corrente verso rilevati ed ostacoli nonché scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle opere di difesa idraulica.
14. In tutto il territorio di cui all'art. 4 sono inibite le coperture o le tombature dei corsi d'acqua superficiali. Fanno eccezione gli interventi di mitigazione del rischio per i quali ricorrono i presupposti di cui all'articolo 115 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
15. I criteri generali per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche e degli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua e di difesa dei versanti, ovvero delle opere e gli interventi di difesa nelle aree a diverso rischio e pericolosità da frana, devono far riferimento, possibilmente, alle tipologie costruttive riportate negli allegati C ed D, e nel Quaderno Opere Tipo del PSAI del Bacino Idrografico in Destra Sele e, comunque, tener conto delle tipologie costruttive dell'ingegneria naturalistica.
16. I progetti di nuove opere di difesa idraulica o di nuovi attraversamenti, o di qualsiasi altra opera interferente con i corsi d'acqua, devono seguire gli indirizzi, raccomandazioni e orientamenti contenuti nell'allegato "C" - "Criteri di massima per la progettazione delle opere idrauliche, degli interventi idraulici e delle opere pubbliche interferenti con la rete idrografica".
17. In applicazione a quanto disposto dall'articolo 8 della L. 37 del 5 gennaio 1994, nelle aree inondabili le nuove concessioni di pertinenze idrauliche demaniali, ai sensi degli articoli 5 e 6 del Regio Decreto 18 giugno 1936, n. 1338, convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1937, n. 402, recante "Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali", sono subordinate alla presentazione e all'approvazione di programmi di gestione finalizzati anche al miglioramento del regime idraulico e idrogeologico, alla ricostruzione dell'ambiente fluviale tradizionale, all'incremento della biodiversità e del livello di interconnessione ecologica tra aree naturali. In mancanza di tali programmi, sono vietate nuove concessioni di pertinenze idrauliche demaniali e non sono rinnovate quelle giunte a scadenza.
18. Nelle aree dove esistono le mappe del rischio idraulico da "Flussi Iperconcentrati" le classi di rischio (R1, R2, R3 e R4) sono equivalenti dal punto di vista normativo alle aree perimetrate a solo rischio idraulico da Flussi Iperconcentrati.
19. Nelle aree dove esistono le mappe del rischio idraulico da "Flussi Iperconcentrati" vale la condizione di rischio più gravosa tra quella perimetrata nella "Carta del Rischio Idraulico" e quella delle "Mappe da rischio Idraulico da Flussi Iperconcentrati".

ARTICOLO 9 - Interventi per la mitigazione del rischio idraulico

1. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico sono sempre ammessi:
 - a. la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti;
 - b. la manutenzione straordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti;
 - c. gli interventi idraulici e le opere idrauliche per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione del rischio;
 - d. gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre il rischio idraulico, che favoriscano, tra l'altro, la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, il riassetto delle cenosi di vegetazione riparia, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona. Tra tali interventi sono altresì compresi i tagli di piante autorizzati dall'autorità forestale o idraulica competente per territorio, nell'ottica di assicurare il regolare deflusso delle acque, in coerenza del disposto del Decreto Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modi per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale";

-
- e. gli interventi urgenti delle autorità di difesa del suolo e di protezione civile competenti per la salvaguardia dell'incolumità delle persone e della conservazione dei beni a fronte del verificarsi di eventi pericolosi o situazioni di rischio.
 2. I progetti di cui al comma 1, lett. b), c) e d), devono essere corredati dallo studio di compatibilità idraulica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 50, ed in conformità degli indirizzi e le indicazioni di cui all'allegato G rispetto ai bacini idrografici di riferimento, sul quale questa Autorità è chiamata ad esprimere il proprio parere di competenza.
 3. Gli interventi posti in essere con il rito della somma urgenza, da parte degli Organi competenti in materia di difesa del suolo e di protezione civile, rivolti alla salvaguardia della incolumità delle persone e alla conservazione dei beni, a seguito di eventi calamitosi o situazioni di rischio eccezionali, devono essere comunicati all'Autorità, affinché quest'ultima, se richiesto, possa mettere in atto ogni utile attività di cooperazione.

ARTICOLO 10 – Disciplina delle aree a rischio idraulico molto elevato R4

1. Nelle aree a rischio idraulico molto elevato R4 sono consentiti esclusivamente gli interventi e le attività espressamente ammessi ai sensi del presente Titolo II – Rischio Idraulico.
2. Fermo restando le disposizioni generali per gli interventi ammissibili nelle aree a rischio idraulico di cui all'articolo 8, gli interventi di cui al presente articolo e di seguito specificati, devono essere attuati senza aumenti di superficie o volume utile, entro e fuori terra, e non devono comportare aumento del carico insediativo.
3. Nelle aree a rischio idraulico molto elevato, fermo restando quanto disposto dall'art. 8 comma 3, è prioritario perseguire la delocalizzazione o, in alternativa, realizzare interventi complessivi di messa in sicurezza delle stesse.
4. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato, fermo restando quanto previsto al precedente comma 3, sono esclusivamente consentiti, in relazione al patrimonio edilizio esistente:
 - a. gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - c. il restauro, il risanamento conservativo;
 - d. gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli edifici. Il piano di calpestio delle superfici a ciò destinate dovrà essere compatibile con la piena di riferimento;
 - e. interventi volti all'adeguamento alla vigente normativa antisismica;
 - f. l'installazione di impianti tecnologici essenziali e non altrimenti localizzabili a giudizio dell'autorità competente al rilascio dei relativi permessi e delle specifiche autorizzazioni, posti a servizio di edifici esistenti, unitamente alla realizzazione di volumi tecnici connessi e progettati in modo da non interferire con il regolare deflusso della piena;
 - g. gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici pertinenziali scoperte appartenenti ad edifici esistenti che non comportino aumento del deflusso superficiale;
 - h. l'adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza;
 - i. gli interventi di adeguamento e rifunionalizzazione della rete scolante artificiale (fossi, cunette stradali, ecc.);
 - j. i manufatti qualificabili come volumi tecnici;
 - k. l'utilizzo ed il recupero dei sottotetti a condizione che non comportino aumento del carico insediativo, da attestarsi da parte delle Amministrazioni comunali.
5. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato, in relazione alle opere pubbliche o di interesse pubblico, sono ammessi altresì:
 - a. gli interventi necessari per l'adeguamento di opere e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico;
 - b. gli interventi di adeguamento funzionale e prestazionale degli impianti esistenti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti, principalmente per aumentarne le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie di esercizio o per acquisire innovazioni tecnologiche purché:
 - non concorrano ad incrementare il carico insediativo;
 - non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio;
 - risultino essere coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
 - venga dimostrata l'assenza di alternative;
 - venga dimostrata la non delocalizzabilità;
 - c. la realizzazione di infrastrutture e servizi a rete come disciplinati al successivo art. 49.

-
6. I progetti di cui al comma 4, lettere a), d), f), g), i), j) e comma 5, lettere a) e c), devono essere corredati dallo studio di compatibilità idraulica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 50, ed in conformità degli indirizzi e le indicazioni di cui all'allegato G rispetto ai bacini idrografici di riferimento, debitamente asseverato da tecnico abilitato.

ARTICOLO 11 - Disciplina delle aree a rischio idraulico elevato R3

1. Nelle aree a rischio idraulico elevato R3 oltre agli interventi e le attività previste nelle aree a rischio molto elevato, sono consentite, in relazione al patrimonio edilizio esistente:
 - a. gli interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino aumento del carico urbanistico e/o insediativo nonché significativo ostacolo o riduzione apprezzabile delle capacità di invaso delle aree stesse e sia tale che le superfici destinate ad uso abitativo o commerciale siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;
 - b. gli interventi di edilizia cimiteriale, a condizione che siano realizzati negli spazi interclusi e nelle porzioni libere degli impianti cimiteriali esistenti.
2. I progetti di cui al precedente comma 1, lettera a) devono essere corredati dallo studio di compatibilità idraulica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 50, ed in conformità degli indirizzi e le indicazioni di cui all'allegato G rispetto ai bacini idrografici di riferimento, debitamente asseverato da tecnico abilitato.

ARTICOLO 12 - Disciplina delle aree a rischio idraulico medio e moderato R2 e R1

1. Nelle aree a rischio idraulico medio R2 e moderato R1 oltre agli interventi e le attività previste nelle aree a rischio idraulico molto elevato ed elevato, è consentito qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o da altra pianificazione o programmazione sovraordinata; gli interventi devono essere realizzati adottando tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e del rischio per la pubblica incolumità.
2. I progetti di cui al comma 1, devono essere corredati dallo studio di compatibilità idraulica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 50, ed in conformità degli indirizzi e le indicazioni di cui all'allegato G rispetto ai bacini idrografici di riferimento, debitamente asseverato da tecnico abilitato.

TITOLO III - RISCHIO DA FRANA

CAPO I - PRESCRIZIONI PER LE AREE A RISCHIO DA FRANA COMUNI AI TRE BACINI

ARTICOLO 13 - Disposizioni generali per le aree a rischio da frana

1. Gli elaborati tecnici individuati nell'allegato "A" alle presenti norme definiscono per il territorio dell'Autorità, le aree a rischio da frana reale.
2. Nelle aree a rischio da frana continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del PSAI osservando le cautele e le prescrizioni disposte dalle presenti norme, a condizione che siano adottati e/o approvati a norma di legge i Piani di Emergenza di Protezione Civile.
3. In tutte le condizioni di rischio di cui sopra si applicano, oltre a quelle del presente Titolo III – Rischio da frana, le disposizioni dei Titoli IV – Aree a pericolosità idrogeologica - e del Titolo V - Disposizioni per la tutela dell'assetto idrogeologico del territorio.
4. Nelle aree a rischio da frana sono consentiti esclusivamente gli interventi indicati nel presente Titolo, anche con riferimento ai contenuti del D.P.C.M. 29 settembre 1998, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni generali stabilite nei commi seguenti.
5. Ai fini della compatibilità, per tutte le nuove attività ed opere, va preliminarmente valutato il livello di "Rischio" da esse generato, attraverso gli "Schemi per l'attribuzione dei livelli di rischio" di cui all'Allegato "B" alle presenti norme. Non sono consentite, in ogni caso, modifiche del territorio o trasformazioni dei manufatti esistenti che comportino un aumento del rischio generato oltre la soglia del "Rischio accettabile – R2" come definito all'art. 3. Gli esiti di dette valutazioni vanno riportate nello studio di compatibilità geologica di cui all'art. 51, laddove prescritti dalle presenti norme.
6. Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi consentiti nelle aree a rischio da frana, rispetto alla pericolosità dell'area, devono essere tali da:
 - a. migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità del territorio e di difesa del suolo;
 - b. non costituire in nessun caso, un fattore di aumento della pericolosità da dissesti di versante (diretto e indiretto), attraverso significative e non compatibili trasformazioni del territorio;
 - c. non compromettere la stabilità dei versanti;
 - d. non costituire elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione definitiva delle specifiche cause di rischio esistenti;
 - e. non pregiudicare le sistemazioni definitive delle aree a rischio né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o da altri strumenti di pianificazione;
 - f. garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;
 - g. limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio, avendo cura di limitare lo scarico proveniente da piazzali nei tratti dei corsi d'acqua definiti a rischio/pericolosità idraulica;
 - h. rispondere a criteri di basso impatto ambientale, prevedendo, ogni qualvolta possibile, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica di cui al Decreto Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 574 del 22 luglio 2002.
7. Per i Bacini idrografici regionali in Destra e in Sinistra Sele e per il Bacino idrografico Interregionale Sele, la perimetrazione del rischio e le relative norme valgono esclusivamente per il patrimonio edilizio esistente. Per gli stessi Bacini, per la realizzazione di nuovi interventi valgono le carte della pericolosità da frana e le relative norme.
8. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico e a pericolosità idraulica, a rischio da frana e a pericolosità da frana, le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente, ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità, così come indicato al precedente comma 7, e tenendo conto che le disposizioni più restrittive prevalgono sempre su quelle meno restrittive.
9. Ai manufatti connotati da diversi livelli di rischio si applicano le disposizioni più restrittive, salvo i casi nei quali si dimostri, con apposita perizia asseverata redatta da tecnico abilitato, che le parti interessate dai livelli di rischio minore non risultino influenzabili dai fenomeni generanti livelli di rischio superiori, come individuati dal PSAI.
10. Per i manufatti non riportati nella cartografie di Piano valgono le disposizioni del presente titolo.

11. I progetti di nuove opere di difesa dei versanti devono seguire gli indirizzi, raccomandazioni e orientamenti contenuti nell'allegato "D" - "Criteri di massima per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli interventi di difesa dei versanti".
12. I criteri generali per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli interventi di difesa dei versanti, ovvero delle opere e gli interventi di difesa nelle aree a diverso rischio e pericolosità da frana, devono far riferimento, possibilmente, alle tipologie costruttive riportate negli allegati "C" e "D", e nel Quaderno Opere Tipo del PSAI del Bacino Idrografico in Destra Sele e, comunque, tener conto delle tipologie costruttive dell'ingegneria naturalistica.

ARTICOLO 14 - Interventi consentiti nelle aree a rischio da frana

1. Nelle aree perimetrate a rischio molto elevato da frana sono sempre ammessi:
 - a. la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti;
 - b. la manutenzione straordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti;
 - c. gli interventi di bonifica e di sistemazione delle aree di possibile innesco e sviluppo dei fenomeni di dissesto;
 - d. gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre i rischi, sempre che non interferiscano negativamente con l'evoluzione dei processi e degli equilibri naturali e favoriscano la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona;
 - e. gli interventi urgenti delle autorità di difesa del suolo e di protezione civile competenti per la salvaguardia della incolumità delle persone e della conservazione dei beni a fronte del verificarsi di eventi pericolosi o situazioni di rischi.
2. I progetti di cui al precedente comma 1, lettere b), c) e d), devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51, ed in conformità degli indirizzi e le indicazioni di cui all'allegato H rispetto ai bacini idrografici di riferimento, sul quale questa Autorità è chiamata ad esprimere il proprio parere di competenza.
3. Gli interventi posti in essere con il rito della somma urgenza, da parte degli Organi competenti in materia di difesa del suolo e di protezione civile, rivolti alla salvaguardia della incolumità delle persone e alla conservazione dei beni, a seguito di eventi calamitosi o situazioni di rischio eccezionali, devono essere comunicati all'Autorità, affinché quest'ultima, se richiesto, possa mettere in atto ogni utile attività di cooperazione.

CAPO II – AREE A RISCHIO DA FRANA

ARTICOLO 15 - Disciplina delle aree a rischio da frana R4 per i Bacini idrografici in Destra Sele e in Sinistra Sele e Rf4 per il Bacino idrografico Interregionale Sele

1. Nelle aree a rischio molto elevato da frana R4 per i Bacini idrografici di Destra Sele e di Sinistra Sele e Rf4 per il Bacino idrografico Interregionale Sele, sono consentiti esclusivamente gli interventi e le attività espressamente ammessi ai sensi del presente Titolo III – rischio da frana.
2. Ferme restando le disposizioni generali per gli interventi ammissibili nelle aree a rischio da frana di cui all'articolo 13, gli interventi previsti dal presente articolo e di seguito specificati devono essere attuati senza aumenti di superficie o volume utile entro e fuori terra, fatta eccezione per gli interventi di adeguamento e di recupero nei limiti previsti dalla disciplina urbanistica e/o dalle specifiche leggi di settore, e non devono comportare aumento del carico insediativo.
3. Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto disposto dall'art. 13 comma 3, è prioritario perseguire la delocalizzazione in aree a minore o nulla pericolosità o, in alternativa, realizzare interventi complessivi di messa in sicurezza delle stesse.
4. Nelle aree perimetrate a rischio reale molto elevato da frana, fermo restando quanto previsto al comma 3, sono esclusivamente consentiti, in relazione al patrimonio edilizio esistente:
 - a. gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - c. il restauro, il risanamento conservativo;
 - d. gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli edifici;
 - e. interventi volti all'adeguamento alla vigente normativa antisismica;

-
- f. l'installazione di impianti tecnologici essenziali e non altrimenti localizzabili a giudizio dell'autorità competente al rilascio dei relativi permessi e delle specifiche autorizzazioni, posti a servizio di edifici esistenti, unitamente alla realizzazione di volumi tecnici connessi e progettati in modo da non interferire negativamente con l'evoluzione dei processi e degli equilibri naturali in modo da favorire la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona;
 - g. gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici pertinenziali scoperte a servizio di edifici esistenti;
 - h. l'adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza;
 - i. gli interventi di adeguamento e rifunionalizzazione della rete scolante artificiale (fossi, cunette stradali, ecc.);
 - j. i manufatti qualificabili come volumi tecnici;
 - k. l'utilizzo ed il recupero dei sottotetti a condizione che non comportino aumento del carico insediativo, da attestarsi da parte delle Amministrazioni comunali.
5. Nelle aree perimetrate a rischio reale molto elevato da frana, in relazione alle opere pubbliche o d'interesse pubblico esistenti, sono ammessi altresì:
- a. gli interventi necessari per l'adeguamento di opere e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico;
 - b. la realizzazione di infrastrutture e servizi a rete come disciplinati al successivo art. 49;
 - c. gli interventi di adeguamento funzionale e prestazionale degli impianti esistenti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti, principalmente per aumentarne le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie di esercizio o per acquisire innovazioni tecnologiche purché:
 - non concorrano ad incrementare il carico insediativo;
 - non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio;
 - risultino essere coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
 - venga dimostrata l'assenza di alternative;
 - venga dimostrata la non delocalizzabilità;
6. I progetti di cui al comma 4, lettere a), f), i), j e comma 5, lettere a) e c), devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51, ed in conformità degli indirizzi e le indicazioni di cui all'allegato H rispetto ai bacini idrografici di riferimento, debitamente asseverato da tecnico abilitato.

ARTICOLO 16 - Disciplina delle aree a rischio elevato da frana R3 per i Bacini idrografici in Destra Sele, in Sinistra Sele e rischio reale da frana Rf3 per il Bacino idrografico Interregionale del Sele

1. Nelle aree a rischio reale elevato da frana R3 per i Bacini idrografici in Destra Sele e in Sinistra Sele e Rf3 per il Bacino idrografico Interregionale Sele, oltre agli interventi e le attività previste nelle aree a rischio reale molto elevato da frana, sono consentite, in relazione al patrimonio edilizio esistente:
 - a. gli interventi di ristrutturazione edilizia esclusa la demolizione con ricostruzione, che non comportino aumento del carico insediativo;
 - b. la realizzazione di manufatti qualificabili come volumi tecnici;
 - c. gli interventi di edilizia cimiteriale, a condizione che siano realizzati negli spazi interclusi e nelle porzioni libere degli impianti cimiteriali esistenti.
2. I progetti di cui al comma 1 devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51, ed in conformità degli indirizzi e le indicazioni di cui all'allegato H rispetto ai bacini idrografici di riferimento, debitamente asseverato da tecnico abilitato.

ARTICOLO 17 - Disciplina delle aree a rischio reale da frana elevato per aree soggette a deformazioni lente e diffuse Rf3a Bacino Interregionale Sele




1. Nelle aree a rischio da frana reale elevato per aree soggette a deformazioni lente e diffuse Rf3a oltre agli interventi e le attività previste all'art. 16, in relazione al patrimonio edilizio esistente, è consentito qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o da altra pianificazione sovraordinata.
2. I progetti di cui al comma 1 devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51, ed in conformità degli indirizzi e le indicazioni di cui all'allegato H rispetto ai bacini idrografici di riferimento, debitamente asseverato da tecnico abilitato.


AREE A RISCHIO FRANA R2 - MEDIO

LEGENDA

RISCHIO DA FRANA

Classe

-  R1 - Moderato
-  R2 - Medio
-  R3 - Elevato
-  R4 - Molto Elevato



AREE A RISCHIO FRANA R2 - MEDIO

ARTICOLO 18 - Disciplina delle aree a rischio medio e moderato da frana R2 e R1 per i Bacini idrografici in Destra e in Sinistra Sele, delle aree a rischio reale da frana Rf2, delle aree a rischio reale da frana medio per aree soggette a deformazioni lente e diffuse Rf2a e delle aree a rischio reale da frana moderato Rf1 per il Bacino idrografico Interregionale Sele

1. Nelle aree a rischio reale medio da frana R2 per i Bacini idrografici in Destra e in Sinistra Sele e nelle aree a rischio reale medio Rf2, e nelle aree a rischio da frana reale medio per aree soggette a deformazioni lente e diffuse Rf2a per il Bacino idrografico Interregionale Sele, oltre agli interventi e le attività consentite nelle aree a rischio reale di cui agli artt. 15, 16 e 17, in relazione al patrimonio edilizio esistente, è consentito qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o da altra pianificazione sovraordinata.
2. I progetti di cui al comma 1, devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51, ed in conformità degli indirizzi e le indicazioni di cui all'allegato H rispetto ai bacini idrografici di riferimento, debitamente asseverato da tecnico abilitato, ad esclusione di quelli già esclusi negli artt. 15, 16 e 17.
3. Nelle aree a rischio moderato R1 per i bacini idrografici in Destra e in sinistra Sele e nelle aree a rischio moderato Rf1 per il Bacino idrografico Interregionale Sele, è consentito qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o da altra pianificazione sovraordinata. I relativi progetti, ad esclusione di quelli già esclusi negli artt. 15, 16 e 17, devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51, ed in conformità degli indirizzi e le indicazioni di cui all'allegato H rispetto ai bacini idrografici di riferimento, debitamente asseverato da tecnico abilitato.

CAPO III – AREE A RISCHIO POTENZIALE DA FRANA BACINO INTERREGIONALE DEL SELE

ARTICOLO 19 - Disciplina delle aree a rischio potenziale da frana molto elevato Rutr4

1. Nelle aree a rischio potenziale molto elevato da frana Rutr4 sono consentiti esclusivamente sul patrimonio edilizio esistente, gli interventi e le attività espressamente ammessi ai sensi del presente Titolo III – Rischio da frana.
2. Ferme restando le disposizioni generali per gli interventi ammissibili nelle aree a rischio da frana di cui all'articolo 13, gli interventi previsti dal presente articolo e di seguito specificati, devono essere attuati senza aumenti di superficie o volume utile, entro e fuori terra, fatta eccezione per gli interventi di adeguamento e di recupero nei limiti previsti dalla disciplina urbanistica e/o dalle specifiche leggi di settore, e non devono comportare aumento del carico urbanistico e/o insediativo.
3. Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto disposto dall'art. 13 comma 3, è prioritario perseguire la delocalizzazione in aree a minore o nulla pericolosità o, in alternativa, realizzare interventi complessivi di messa in sicurezza delle stesse.
4. Nelle aree perimetrate a rischio potenziale molto elevato da frana, fermo restando quanto previsto al comma 3, sono esclusivamente consentiti, in relazione al patrimonio edilizio esistente:
 - a. gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - c. il restauro, il risanamento conservativo;
 - d. gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli edifici;
 - e. gli interventi volti all'adeguamento alla vigente normativa antisismica;
 - f. l'installazione di impianti tecnologici essenziali e non altrimenti localizzabili a giudizio dell'autorità competente al rilascio dei relativi permessi e delle specifiche autorizzazioni, posti a servizio di edifici esistenti, unitamente alla realizzazione di volumi tecnici connessi e progettati in modo da non interferire negativamente con l'evoluzione dei processi e degli equilibri naturali in modo da favorire la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona;
 - g. gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici pertinentziali scoperte a servizio di edifici esistenti;
 - h. l'adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza;
 - i. gli interventi di adeguamento e rifunzionalizzazione della rete scolante artificiale (fossi, cunette stradali, ecc.);
 - j. i manufatti qualificabili come volumi tecnici;
 - k. l'utilizzo ed il recupero dei sottotetti a condizione che non comportino aumento del carico insediativo, da attestarsi da parte delle Amministrazioni comunali.

5. Nelle aree perimetrate a rischio potenziale molto elevato da frana, in relazione alle opere pubbliche o di interesse pubblico, sono ammessi altresì:
 - a. gli interventi necessari per l'adeguamento di opere e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico;
 - b. gli interventi di adeguamento funzionale e prestazionale degli impianti esistenti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti, principalmente per aumentarne le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie di esercizio o per acquisire innovazioni tecnologiche purché:
 - non concorrano ad incrementare il carico insediativo;
 - non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio;
 - risultino essere coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
 - venga dimostrata l'assenza di alternative;
 - venga dimostrata la non delocalizzabilità;
 - c. la realizzazione di servizi a rete come disciplinati al successivo art. 49.
6. I progetti di cui al comma 4, lettere a), f), i) e comma 5, lettere a) e c), devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51, ed in conformità degli indirizzi e le indicazioni di cui all'allegato H rispetto ai bacini idrografici di riferimento, debitamente asseverato da tecnico abilitato.

ARTICOLO 20 - Disciplina delle aree a rischio potenziale da frana elevato Rutr3 e delle aree a rischio potenziale da frana medio Rutr2

1. Nelle aree a rischio potenziale da frana elevato Rutr3, e delle aree a rischio potenziale medio da frana Rutr2 oltre agli interventi e le attività consentite nelle aree a rischio potenziale Rutr4 di cui all'art. 19, in relazione al patrimonio edilizio esistente, è consentito qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o altra pianificazione sovraordinata.
2. Gli interventi di cui al comma 1 ricadenti nelle aree a rischio potenziale da frana elevato Rutr3 e medio Rutr2, devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51, ed in conformità degli indirizzi e le indicazioni di cui all'allegato H rispetto ai bacini idrografici di riferimento, debitamente asseverato da tecnico abilitato, ad esclusione di quelli già esclusi negli artt. 15, 16 e 17.

ARTICOLO 21 - Disciplina delle aree a rischio potenziale da frana moderato Rutr1

1. Nelle aree a rischio potenziale da frana moderato Rutr1, oltre agli interventi e le attività consentite nelle aree a rischio potenziale di cui agli artt. 19 e 20, è consentito qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o da altra pianificazione sovraordinata.

CAPO IV - AREE A RISCHIO DA COLATA BACINO REGIONALE IN DESTRA SELE

ARTICOLO 22 - Disposizioni generali aree a rischio da colata

1. Gli elaborati tecnici individuati nell'allegato "A" definiscono, le aree a rischio da colata molto elevato R4, elevato R3 e medio R2.
2. In tutte le condizioni di rischio descritte al comma 1 si applicano, oltre a quelle del presente Titolo III - Rischio da colata, le disposizioni dei Titoli IV - Aree a pericolosità idrogeologica – e V - Disposizioni per la tutela dell'assetto idrogeologico del territorio.
3. Nelle aree a rischio da colata continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del PSAI osservando le cautele e le prescrizioni disposte dalle presenti norme, a condizione che siano adottati e/o approvati a norma di legge i Piani di Emergenza di Protezione Civile.
4. Le costruzioni in ipogeo esistenti nelle aree a rischio da colata, ove agibili, possono conservare la precedente destinazione d'uso solo a seguito di adeguamento alle prescrizioni tecniche volte alla mitigazione della vulnerabilità di cui all'allegato "E".
5. Ai fini della compatibilità, per tutte le nuove attività ed opere, va preliminarmente valutato il livello di "rischio" da esse generato, attraverso gli "Schemi per l'attribuzione dei livelli di rischio" di cui all'allegato "B". Non sono consentite, in ogni caso, modifiche del territorio o trasformazioni dei manufatti esistenti che comportino un aumento del rischio generato oltre la soglia del "rischio accettabile - R2", come definito all'articolo 3. Gli esiti di dette valutazioni vanno riportate negli studi di compatibilità idraulica di cui all'articolo 50, laddove prescritti dalle presenti norme.

6. Gli interventi consentiti a carico degli elementi antropici definiti a rischio da colata, devono soddisfare, in ogni caso, i seguenti criteri:
 - a. non determinare un aumento della pericolosità da colata, né localmente né nei territori circostanti, alterando significativamente il deflusso della colata rispetto a quanto previsto negli elaborati di Piano, a scapito di elementi antropici limitrofi;
 - b. non pregiudicare le sistemazioni idrauliche ed idrogeologiche definitive né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino.
7. Ai manufatti connotati da diversi livelli di rischio si applicano le disposizioni più restrittive, salvo il caso in cui si dimostri, con apposita perizia asseverata redatta da tecnico abilitato che le parti interessate dai livelli di rischio minore non risultino influenzabili dai fenomeni generanti livelli di rischio superiori come individuati dal PSAI.
8. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico, a rischio da frana o a rischio da colata, le prescrizioni ad esse relative si applicano contemporaneamente, ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità. Le disposizioni più restrittive prevalgono sempre su quelle meno restrittive.
9. I criteri generali per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli interventi di difesa dei versanti, ovvero delle opere e gli interventi di difesa nelle aree a diverso rischio e pericolosità da frana, devono far riferimento, possibilmente, alle tipologie costruttive riportate negli allegati C e D, e nel Quaderno Opere Tipo del PSAI del Bacino Idrografico del Destra Sele e, comunque, tener conto delle tipologie costruttive dell'ingegneria naturalistica.

ARTICOLO 23 – Interventi consentiti nelle aree a rischio da colata

1. Nelle aree perimetrate a rischio da colata sono ammessi:
 - a. la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti;
 - b. la manutenzione straordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti;
 - c. gli interventi idraulici e le opere idrauliche per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione del rischio;
 - d. gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre il rischio, che favoriscano tra l'altro la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, il riassetto delle cenosi di vegetazione riparia, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona. Tra tali interventi sono compresi i tagli di piante autorizzati dall'autorità forestale o idraulica competente per territorio nell'ottica di assicurare il regolare deflusso delle acque, in coerenza con quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modi per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica";
 - e. gli interventi di sistemazione delle aree di possibile sviluppo dei fenomeni di colata nonché le opere di difesa;
 - f. gli interventi urgenti delle autorità di difesa del suolo e di protezione civile competenti per la salvaguardia dell'incolumità delle persone e della conservazione dei beni a fronte del verificarsi di eventi pericolosi o situazioni di rischio.
2. I progetti di cui al precedente comma 1 lett. b), c) d), ed e) devono essere corredati dallo studio di compatibilità idraulica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 50, ed in conformità degli indirizzi e le indicazioni di cui all'allegato G rispetto ai bacini idrografici di riferimento, sul quale questa Autorità è chiamata ad esprimere il proprio parere di competenza.
3. Gli interventi posti in essere con il rito della somma urgenza, da parte degli Organi competenti in materia di difesa del suolo e di protezione civile, rivolti alla salvaguardia della incolumità delle persone e alla conservazione dei beni, a seguito di eventi calamitosi o situazioni di rischio eccezionali, devono essere comunicati all'Autorità, affinché quest'ultima, se richiesto, possa mettere in atto ogni utile attività di cooperazione.

ARTICOLO 24 - Disciplina delle aree a rischio molto elevato da colata R4

1. Nelle aree a rischio molto elevato da colata R4 sono consentiti esclusivamente gli interventi e le attività espressamente ammessi ai sensi del presente Titolo III - Rischio da colata.
2. Ferme restando le disposizioni generali per gli interventi ammissibili nelle aree a rischio da colata di cui al precedente articolo 22, gli interventi previsti dal presente articolo devono essere attuati senza aumenti di superficie o volume utile, entro e fuori terra, fatta eccezione per gli interventi di adeguamento e di recupero nei limiti previsti dalla disciplina urbanistica e/o dalle specifiche leggi di settore, e senza aumento del carico insediativo.

3. Nelle aree perimetrate a rischio da colata molto elevato, fermo restando quanto disposto dall'art. 22 comma 3, è prioritario perseguire la delocalizzazione in aree a minore o nulla pericolosità o, in alternativa, realizzare interventi complessivi di messa in sicurezza delle stesse.
4. Nelle aree perimetrate a rischio da colata molto elevato, fermo restando quanto previsto al precedente comma 3, sono esclusivamente consentiti, in relazione al patrimonio edilizio esistente:
 - a. gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - c. il restauro, il risanamento conservativo;
 - d. gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli edifici;
 - e. gli interventi volti all'adeguamento alla vigente normativa antisismica;
 - f. gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici pertinenziali scoperte a servizio di edifici esistenti;
 - g. l'adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza;
 - h. gli interventi di adeguamento e rifunionalizzazione della rete scolante artificiale (fossi, cunette stradali, ecc.);
 - i. i manufatti qualificabili come volumi tecnici;
 - j. l'utilizzo ed il recupero dei sottotetti a condizione che non comportino aumento del carico insediativo, da attestarsi da parte delle Amministrazioni comunali.
5. Nelle aree perimetrate a rischio molto elevato da colata, in relazione alle opere pubbliche o di interesse pubblico, sono ammessi altresì:
 - a. gli interventi necessari per l'adeguamento di opere e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico;
 - b. gli interventi di adeguamento funzionale e prestazionale degli impianti esistenti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti, principalmente per aumentarne le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie di esercizio o per acquisire innovazioni tecnologiche purché:
 - non concorrano ad incrementare il carico insediativo;
 - non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio;
 - risultino essere coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
 - venga dimostrata l'assenza di alternative;
 - venga dimostrata la non delocalizzabilità;
 - c. la realizzazione di infrastrutture e servizi a rete come disciplinati al successivo art. 49.
6. I progetti di cui al comma 4, lettere a) e h) e comma 5, lettere a) e c), devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica di cui all'articolo 51, debitamente asseverato da tecnico abilitato.

ARTICOLO 25 Disciplina delle aree a rischio elevato da colata R3

1. Nelle aree a rischio elevato da colata R3, oltre agli interventi e le attività consentite nelle aree a rischio molto elevato da colata, sono consentiti gli interventi di edilizia cimiteriale, a condizione che siano realizzati negli spazi interclusi e nelle porzioni libere degli impianti cimiteriali esistenti.

ARTICOLO 26 Disciplina degli elementi antropici a rischio medio da colata R2

1. Per i servizi a rete classificati a rischio medio R2 da colata, sono consentiti gli interventi di adeguamento e ristrutturazione.

TITOLO IV – AREE A PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA

CAPO I – PRESCRIZIONI PER LE AREE A PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA COMUNI AI TRE BACINI

ARTICOLO 27 – Disposizioni generali aree a pericolosità idraulica, da frana e da colata

1. Gli elaborati tecnici riportati nell'allegato "A" individuano, per il territorio di competenza dell'Autorità, le aree a pericolosità idrogeologica come di seguito definite:

Per il Bacino Interregionale Sele:

- a. le aree a pericolosità idraulica:
- fascia fluviale A;
 - fascia fluviale B1;
 - fascia fluviale B2;
 - fascia fluviale B3;
 - fascia fluviale C;
 - zone di attenzione idraulica
- b. le aree a pericolosità da frana:
- Pf3 (area a pericolosità reale elevata);
 - Pf2 (area a pericolosità reale media);
 - Pf2a (aree a pericolosità da frana media derivante da aree soggette a deformazioni lente e diffuse e stato attivo);
 - Pf1 (area a pericolosità reale moderata);
 - Putr4 (aree a pericolosità potenziale da frana molto elevata);
 - Putr3 (aree a pericolosità potenziale da frana elevata);
 - Putr2 (aree a pericolosità potenziale da frana media);
 - Putr1 (aree a pericolosità potenziale da frana moderata);
 - Putr5/Rutr5 (aree da approfondire);

Per il Bacino Regionale in Destra Sele:

- a. le aree a pericolosità idraulica:
- fascia fluviale A e/o alveo di piena ordinaria (molto elevata);
 - fascia fluviale B1 (elevata);
 - fascia fluviale B2 (media);
 - fascia fluviale B3 (moderata);
 - fascia fluviale C;
- b. le aree a pericolosità da frana:
- P4 (molto elevata);
 - P3 (elevata);
 - P2 (media);
 - P1 (moderata);
- c. le aree a pericolosità da colata:
- P4 (molto elevata);
 - P3 (elevata);
 - ASC (Aree a suscettibilità da colate);

Per il Bacino Regionale in Sinistra Sele:

- a. le aree a pericolosità idraulica:
- l'alveo di piena ordinaria compreso nella fascia fluviale A;
 - le fasce fluviali delle categorie A e B, sotto classificate in B1, B2, B3;
 - fascia fluviale C;
 - le aree di pericolo da esondazione non comprese nelle fasce fluviali;
- b. le aree a pericolosità da frana:
- P4 (molto elevata);
 - P3 (elevata);
 - P2 (media);
 - P1 (moderata);
- c. le aree a pericolosità d'ambito da frana:

-
- Pa4 (molto elevata);
 - Pa3 (elevata);
 - Pa2 (media);
 - Pa1 (moderata);
2. Le disposizioni del presente Titolo IV – Aree a pericolosità – contengono, tra l'altro, le prescrizioni generali dirette ad assicurare la prevenzione dai pericoli idrogeologici impedendo trasformazioni territoriali che possano generare condizioni di rischio superiori alla soglia di "rischio accettabile" di cui all'articolo 3.
 3. Ai fini della compatibilità, per tutte le nuove attività ed opere, va preliminarmente valutato il livello di "rischio" da essere generato, attraverso gli "Schemi per l'attribuzione dei livelli di rischio di cui all'allegato "B". Tali valutazioni vanno riportate, a seconda della tipologia di rischio generato, negli studi di compatibilità di cui agli articoli 50 e 51, laddove prescritti dalle presenti norme.
 4. Per gli elementi antropici presenti in aree classificate a pericolosità idrogeologica, e non rappresentati negli elaborati cartografici del PSAI, si applicano le disposizioni di cui ai Titoli II – Rischio Idraulico e III – Rischio da frana.
 5. Nelle aree a pericolosità idrogeologica sono sempre consentiti:
 - a. la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti;
 - b. la manutenzione straordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti;
 - c. gli interventi per la mitigazione della pericolosità idrogeologica;
 - d. gli interventi di riqualificazione ambientale;
 - e. gli interventi di somma urgenza posti in essere dalle autorità di difesa del suolo e di protezione civile competenti per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi calamitosi imprevedibili o di particolare intensità. La natura e la tipologia di tali interventi, nonché l'ubicazione delle relative opere, devono essere comunicati, per opportuna conoscenza, all'Autorità.
 6. Gli interventi, di cui al comma 5 lett. b), c) e d), ricadenti nelle aree a pericolosità idrogeologica di cui al comma 1, ad esclusione delle aree ricadenti nelle fasce fluviali C, comuni ai tre Bacini, e nelle zone di attenzione idraulica, nelle aree a pericolosità Pf2a, Pf1, Putr4, Putr3, Putr2, Putr1, per il Bacino Interregionale del fiume Sele, devono essere corredati da studi di compatibilità idraulica e/o geologica – da redigersi, rispettivamente, con i contenuti di cui agli articoli 50 e 51, ed in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di cui agli allegati G e H rispetto ai bacini idrografici di riferimento, sui quali questa Autorità è chiamata ad esprimere il proprio parere di competenza.
 7. Gli interventi, di cui al comma 5 lett. b), c) e d), ricadenti nelle fasce fluviali C, comuni ai tre Bacini, e nelle zone di attenzione idraulica, e nelle aree a pericolosità Pf2a, Pf1, Putr4, Putr3, Putr2, Putr1, per il Bacino Interregionale del fiume Sele, sui quali l'Autorità non è tenuta ad esprimere il proprio preventivo parere, devono essere corredati da studi di compatibilità idraulica e/o geologica – da redigersi, rispettivamente, con i contenuti di cui agli articoli 50 e 51, ed in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di cui agli allegati G e H rispetto ai bacini idrografici di riferimento, debitamente asseverati da tecnici abilitati.
 8. Tutti gli interventi consentiti nelle aree a pericolosità idrogeologica non devono precludere la possibilità di effettuare successivi interventi di mitigazione o sistemazione.
 9. I criteri generali per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche e degli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua, nonché per quelli di sistemazione dei versanti, ovvero delle opere e gli interventi di difesa nelle aree a diverso rischio e pericolosità da frana, devono far riferimento, possibilmente, alle tipologie costruttive riportate negli allegati C e D, e nel Quaderno Opere Tipo del PSAI del Bacino Idrografico del Destra Sele e, comunque, tener conto delle tipologie costruttive dell'ingegneria naturalistica.

CAPO II – AREE A PERICOLOSITA' IDRAULICA

ARTICOLO 28 – Disciplina delle aree a pericolosità idraulica comprese nella Fascia Fluviale A e B1 dei tre Bacini idrografici

1. Nelle fasce fluviali A e B1 comuni ai tre Bacini Idrografici, è fatto obbligo di:
 - a. assicurare il deflusso della piena di riferimento;
 - b. garantire il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo;
 - c. salvaguardare gli ambienti naturali, prossimi all'alveo, da qualsiasi forma di inquinamento;

-
- d. favorire l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese idrauliche e delle opere d'arte, rendendo le sponde più stabili, limitando la velocità della corrente, evitando che i materiali di deriva creino, in caso di esondazione, ostacolo al deflusso delle acque e trasporto di eccessivi materiali solidi;
 - e. garantire il minimo deflusso vitale in periodi di magra;
 - f. salvaguardare ed eventualmente ampliare le aree di naturale espansione delle piene, al fine di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica del corso d'acqua in relazione alla capacità d'invaso e laminazione delle piene delle aree predette;
 - g. aumentare il livello di sicurezza delle popolazioni mediante la predisposizione di adeguati piani di protezione civile, piani di allertamento e interventi finalizzati a mitigare l'effetto delle inondazioni.
2. Nelle fasce fluviali A e B1, oltre a quanto previsto dall'art.27, comma 5, sono esclusivamente consentiti:
 - a. interventi di riqualificazione ambientale e fluviale, la sistemazione, la regimentazione, la difesa e la manutenzione idraulico-forestale, le opere di miglioramento agrario e fondiario, le opere di rimboschimento, ed altri interventi di riqualificazione, comunque denominati, tesi alla riduzione del rischio idraulico o che, comunque, non ne determinino un aggravio;
 - b. la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture essenziali e/o non altrimenti delocalizzabili;
 - c. la realizzazione di volumi tecnici, purché ogni apertura o luce ingrediente sia posta ad almeno 0,5 m oltre la quota del livello di piena centennale previsto per l'area d'intervento e sempre che non costituiscano ostacolo al normale deflusso delle acque ed incremento della pericolosità nelle aree contigue;
 - d. le sistemazioni di parchi fluviali prevedendo all'uopo l'assunzione di idonee azioni e misure di protezione civile.
 3. Gli interventi di cui al comma 2 lettere a), b) e d) devono essere corredati dallo studio di compatibilità idraulica, da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 50 ed in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di cui all'allegato G rispetto ai bacini idrografici di riferimento, sul quale questa Autorità è chiamata ad esprimere il proprio parere di competenza.
 4. Nelle aree dove esistono le mappe delle fasce fluviali da "Flussi Iperconcentrati" le classi di pericolosità idraulica (A, B1, B2 e B3) sono equivalenti dal punto di vista normativo alle aree perimetrate con le sole fasce fluviali.
 5. Nelle aree dove esistono le mappe delle fasce fluviali da "Flussi Iperconcentrati" vale la condizione di rischio più gravosa tra quella perimetrata nella "Carta delle Fasce Fluviali" e quella delle "Mappe delle Fasce Fluviali da Flussi Iperconcentrati".

ARTICOLO 29 – Disciplina delle aree a pericolosità idraulica comprese nelle Fasce Fluviali B2 e B3 dei tre bacini

1. Nelle aree ricomprese nelle fasce fluviali B2 e B3 comuni ai tre Bacini idrografici, è ammesso, qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o altra pianificazione sovraordinata, purché compatibili con le prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 6.
2. I relativi progetti devono essere corredati dallo studio di compatibilità idraulica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 50 ed in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di cui all'allegato G rispetto ai bacini idrografici di riferimento, sul quale questa Autorità è chiamata ad esprimere il proprio parere di competenza.

ARTICOLO 30 - Disciplina delle aree a pericolosità idraulica comprese nelle Fasce Fluviali C dei tre Bacini idrografici

1. Nelle aree definite come fascia C comune ai tre Bacini idrografici, sono consentiti tutti gli interventi previsti dallo strumento urbanistico comunale o altra pianificazione sovraordinata.
2. Nelle fasce fluviali C, comuni ai tre Bacini idrografici, i progetti da realizzarsi devono essere corredati dallo studio di computabilità idraulica, da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 50 ed in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di cui all'allegato G rispetto ai bacini idrografici di riferimento, debitamente asseverato da tecnico abilitato.

ARTICOLO 31 - Zone di attenzione idraulica per il Bacino idrografico Interregionale Sele





1. Nella fascia compresa nei 150 m di distanza dalle singole sponde del "Reticolo principale" e del "Reticolo interessato da elevato trasporto solido", nonché nelle restanti Zone di attenzione idraulica sono ammesse le attività previste nelle Fasce fluviali A e B1, di cui all'art. 28.

AREE A PERICOLOSITA' DA FRANA "P3 - ELEVATA"

LEGENDA





Pericolosità da Frana

Classe

	P1 - Moderata
	P2 - Media
	P3 - Elevata
	P4 - Molto Elevata

Pericolosità d'Ambito

Classe di Pericolosità d'Ambito

	Pa1 - Moderata
	Pa2 - Media
	Pa3 - Elevata
	Pa4 - Molto Elevata



2. Ulteriori interventi sono ammessi esclusivamente qualora la loro compatibilità sia dimostrata con la redazione dallo studio di compatibilità idraulica, da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 50 ed in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di cui all'allegato G rispetto ai bacini idrografici di riferimento.
3. Nelle zone di attenzione idraulica si deve in ogni caso:
 - a. migliorare le condizioni di funzionalità idraulica e non interferire con opere di mitigazione del rischio idraulico esistenti e/o a farsi;
 - b. garantire il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di funzionalità idraulica del reticolo fluviale, dei sistemi di corrivazione superficiale, dei canali di bonifica e degli inghiottitoi;
 - c. adottare le misure e gli accorgimenti necessari, anche in ordine ai sistemi di protezione civile, affinché si possano prevenire i danni che potrebbero essere causati dalle inondazioni e/o per la possibile mobilitazione dei depositi di conoide alluvionale;
4. Le Zone di attenzione idraulica sono considerate, in modo prioritario, nei piani di emergenza e di protezione civile.
5. Nelle Zone di attenzione idraulica, fermo restante il vincolo di inedificabilità assoluta in una fascia di 10 m, dalle singole sponde, ai sensi dell'art.93 e seguenti del R.D. n.523/1908 ed il divieto di tombinamento di alvei e di tratti di alveo ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ammesso, oltre a quanto previsto nelle Fasce A e B1, qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o altra pianificazione sovraordinata, purché compatibile con le prescrizioni delle presenti norme.
6. Gli interventi che ricadono nelle zone di attenzione idraulica o nella fascia compresa nei 150 m di distanza dalle sponde del "reticolo principale" e del "reticolo interessato da elevato trasporto solido" devono essere corredati dallo studio di compatibilità idraulica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 50 ed in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di cui all'allegato G rispetto ai bacini idrografici di riferimento, debitamente asseverato da tecnico abilitato.

ARTICOLO 32 – Disciplina dei corsi d'acqua non studiati mediante verifiche idrauliche per i Bacini idrografici Regionali in Destra e in Sinistra Sele

1. Relativamente ai corsi d'acqua del reticolo minore, per i quali non sono state individuate fasce fluviali, è fissata una fascia di rispetto pari alla larghezza del corso d'acqua, misurata dalle sponde o dal piede esterno delle opere di difesa idraulica e, comunque, non inferiore ai 10 m, per ciascun lato. Salvo diverse disposizioni di legge più restrittive, entro tale fascia sono consentiti interventi urbanistico-edilizi, a condizione che siano corredati di uno studio idraulico di dettaglio, redatto in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di cui all'allegato G relativo ai bacini idrografici Regionali in Destra e in Sinistra Sele. Su detto studio occorre acquisire il preventivo parere dell'Autorità.

CAPO III - AREE A PERICOLOSITA' DA FRANA AREE A PERICOLOSITA' DA FRANA "P3 - ELEVATA"

ARTICOLO 33 - Disciplina delle aree a pericolosità da frana molto elevata ed elevata P4 e P3 per i Bacini idrografici regionali in Destra e in Sinistra Sele e a pericolosità reale da frana Pf3 e Pf2 per il Bacino idrografico Interregionale Sele

1. Nelle aree a pericolosità da frana molto elevata P4 e P3 per i Bacini idrografici regionali del Destra e del Sinistra Sele e a pericolosità reale elevata Pf3 e a pericolosità reale da frana media Pf2, per il Bacino interregionale Sele, oltre a quanto previsto dall'art. 27, sono consentiti:
 - a. gli interventi di bonifica e di sistemazione delle aree di possibile innesco e sviluppo dei fenomeni di dissesto;
 - b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei muretti a secco e delle opere di mitigazione del rischio da frane ed idraulico;
 - c. gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre la pericolosità dell'area;
 - d. la realizzazione di muretti a secco;
 - e. la realizzazione di manufatti non qualificabili come volumi edilizi strettamente connessi alle attività agricole.
2. Gli interventi di cui al vincolante comma 1, lett. a) e b) - manutenzione straordinaria - e c) devono essere corredati dello studio di compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51 ed in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di cui all'allegato H rispetto ai bacini idrografici di riferimento, sul quale questa Autorità è chiamata ad esprimere il proprio parere di competenza.

ARTICOLO 34 - Disciplina delle aree a pericolosità reale da frana media derivante da aree soggette a deformazioni lente e diffuse e stato attivo Pf2a per il Bacino Idrografico Interregionale Sele e a Pericolosità media e moderata P2 e P1 per i Bacini idrografici regionali in Destra e in Sinistra Sele e a Pericolosità reale moderata Pf1, per il Bacino Idrografico Interregionale Sele

1. Nelle aree a pericolosità reale da frana media derivante da aree soggette a deformazioni lente e diffuse Pf2a e pericolosità reale da frana moderata Pf1, per il Bacino idrografico Interregionale Sele e a pericolosità da frana P2 e P1 per i Bacini idrografici del Destra e del Sinistra Sele, è ammesso, oltre a quanto previsto dal precedente articolo 33, qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o altra pianificazione sovraordinata.
2. Gli interventi ricadenti in aree a pericolosità media Pf2a, a pericolosità moderata Pf1, a pericolosità P2 e P1, di cui al comma 1, devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51 ed in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di cui all'allegato H rispetto ai bacini idrografici di riferimento, debitamente asseverato da tecnico abilitato.

ARTICOLO 34 bis - Disciplina delle aree a Pericolosità media e moderata P2 e P1 e interventi sul patrimonio edilizio nelle aree a pericolosità reale da frana per il Bacino idrografico regionale in Sinistra Sele

1. Fermo restando quanto previsto per le aree a rischio da frana e la condizione generale della contemporanea applicabilità del rischio e della pericolosità, con prevalenza della condizione più restrittiva, nelle aree di pericolo reale da dissesto di versante P4 si applica al patrimonio edilizio esistente la disciplina stabilita per le aree a rischio da frana R4, ad esclusione che per gli interventi finalizzati a mitigare la vulnerabilità degli edifici e delle costruzioni.
2. Fermo restando quanto previsto per le aree a rischio da frana e la condizione generale della contemporanea applicabilità del rischio e della pericolosità, con prevalenza della condizione più restrittiva, nelle aree di pericolo reale da frana R3 si applica al patrimonio edilizio esistente la disciplina stabilita per gli interventi consentiti sul patrimonio edilizio per le aree a rischio da frana R3.
3. Ad integrazione della disciplina di cui al precedente comma nelle aree di pericolo reale da dissesti di versante P3:
 - a. con riferimento ai manufatti a servizio delle attività agricole, sono consentiti esclusivamente le nuove edificazioni non altrimenti localizzabili, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici;
 - b. sono consentite l'installazione di strutture precarie e la sistemazione di aree che comportino la permanenza temporanea o la sosta di persone nell'ambito di parchi urbani o di aree di verde attrezzato, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali, i cui progetti prevedano le misure di protezione di cui al presente piano e ai piani comunali di protezione civile.
4. Nelle aree di pericolo reale da dissesti di versante P2 e P1, salvo quanto stabilito per le aree a rischio da frana in esse eventualmente comprese e fermo restando la condizione generale della contemporanea applicabilità del rischio e della pericolosità, con prevalenza della condizione più restrittiva, è consentito ogni tipo di intervento ammesso dagli strumenti urbanistici vigenti purché realizzato con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere di cui all'allegato "D" e purché il relativo progetto preveda le misure di protezione di cui al presente piano e ai piani comunali di protezione civile. In ogni caso gli interventi non dovranno comportare aumento della pericolosità idrogeologica, ponendo dunque particolare e documentate cautele nella esecuzione di tagli, scavi e sbancamenti e nelle opere di regimazione delle acque.

CAPO IV – AREE A PERICOLOSITA' POTENZIALE DA FRANA PER IL BACINO IDROGRAFICO INTERREGIONALE SELE

ARTICOLO 35 - Disciplina delle aree a pericolosità potenziale da frana molto elevata Putr4

1. Nelle aree a pericolosità potenziale da frana molto elevata **Putr4**, oltre a quanto previsto dal precedente articolo 33, è consentita la realizzazione di manufatti edili strettamente connessi alle attività agricole.
2. Nelle aree a pericolosità potenziale da frana molto elevata **Putr4**, che ricadono in aree a rischio potenziale da frana **Rutr3** e **Rutr2**, oltre a quanto previsto dal precedente articolo 33, è consentito qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o altra pianificazione sovraordinata.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli disciplinati ai sensi dell'articolo 3, lett. a), b) e c) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, devono essere corredati dello studio di compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51 ed in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di cui all'allegato H rispetto ai bacini idrografici di riferimento, debitamente asseverato da tecnico abilitato.

ARTICOLO 36 - Disciplina delle aree a pericolosità potenziale da frana elevata P_utr3, a media P_utr2 e a moderata P_utr1

1. Nelle aree a pericolosità potenziale da frana elevata **P_utr3** a pericolosità potenziale media da frana **P_utr2** ed a pericolosità potenziale da frana moderata **P_utr1**, oltre a quanto previsto dal precedente articolo 35, è consentito qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o altra pianificazione sovraordinata.
2. Gli interventi di cui al comma 1 ricadenti nelle aree a pericolosità P_utr3 e P_utr2, fatta eccezione per quelli disciplinati ai sensi dell'articolo 3, lett. a), b) e c) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51 ed in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di cui all'allegato H rispetto ai bacini idrografici di riferimento, debitamente asseverato da tecnico abilitato.

ARTICOLO 37 - Disciplina delle aree da approfondire R_utr5/P_utr5

1. Nelle aree classificate R_utr5 e P_utr5, è consentito qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o da altra pianificazione sovraordinata. Gli interventi, fatta eccezione per quelli disciplinati ai sensi dell'articolo 3, lett. a), b) e c) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, devono essere corredati da uno studio geologico di dettaglio di cui all'allegato "I" asseverato da tecnico abilitato. Detto studio dovrà attestare la compatibilità dell'intervento a farsi rispetto all'assetto idro-geo-morfologico dell'area di interesse.
2. Ove nelle predette aree R_utr5 e P_utr5 dallo studio di dettaglio si rivelino fenomeni di franosità, il relativo livello di pericolosità e rischio dovrà essere definito sulla base di uno studio di compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51 ed in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di cui all'allegato H rispetto al bacino idrografico di riferimento e si applicherà la normativa di cui ai precedenti Titoli III e IV con conseguente richiesta di parere nei casi previsti dalla citata normativa.
3. È fatto obbligo ai Comuni di trasmettere all'Autorità gli studi geologici di cui al precedente comma 1.

CAPO V – AREE A PERICOLOSITA' DA COLATA PER IL BACINO IDROGRAFICO IN DESTRA SELE

ARTICOLO 38 - Disciplina delle aree a pericolosità da colata molto elevata e elevata P4 e P3

1. Nelle aree a pericolosità da colata molto elevata P4 e elevata P3, oltre a quanto previsto dall'articolo 27, comma 5, sono consentiti:
 - a. interventi di riqualificazione fluviale, sistemazione, regimazione, difesa e manutenzione idraulica e idraulico-forestale, difesa dalle colate, come indicati e disciplinati nell'allegato "C" punto 2;
 - b. opere di miglioramento agrario e fondiario, di rimboschimento, nonché interventi agricoli e forestali comunque tesi alla riduzione del rischio idraulico e/o da colata e che, comunque, non ne determinano un aggravio.
 - c. la realizzazione di servizi a rete come disciplinati al successivo art. 49.
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati dallo studio di compatibilità idraulica e/o geologica da redigersi con i contenuti di cui agli articoli 50 e 51 ed in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di cui agli allegati G e H rispetto al bacino idrografico di riferimento, sui quali questa Autorità è chiamata ad esprimere il proprio parere di competenza.

ARTICOLO 39 - Disciplina delle aree a suscettibili a fenomeni da colata (ASC)

1. Ai fini dell'applicazione della presente normativa, le "aree *suscettibili a fenomeni da colata*" (ASC), in mancanza di studi di approfondimento che identificano i vari livelli di pericolosità da colata conformemente alle indicazioni di cui agli allegati B ed F, vengono considerate come aree connotate da pericolosità da colata molto elevata P4 e sono disciplinate, pertanto, dalle disposizioni di cui all'articolo 38.

CAPO VI – AREE DI PERICOLO DA AMBITO DA DISSESTI DI VERSANTE PER IL BACINO IDROGRAFICO IN SINISTRA SELE**ARTICOLO 40 - Aree di pericolo da ambito da dissesti di versante**

1. Le aree di pericolosità da ambito da dissesti di versante sono qualificate dalla propensione moderata, media, elevata o molto elevata ad innescare fenomeni di movimenti franosi come quelli dell'ambito di riferimento e sono rispettivamente individuate nelle cartografie di piano come Pa1, Pa2, Pa3, Pa4.
2. Nelle aree classificate a pericolosità da ambito da dissesti di versante, fatta eccezione per gli interventi di cui al comma 1 lettera a), b) e c) dell'art. 3 del D.lvo n. 380/2001, è necessario dimostrare che gli interventi non alterino l'equilibrio idrogeologico dell'area interessata e dell'ambito geomorfologico di riferimento mediante la redazione di:
 - a. uno studio geologico di dettaglio, per le aree classificate Pa1 e Pa2;
 - b. uno studio di compatibilità geologica, per le aree classificate Pa3 e Pa4, da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51 in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di cui all'allegato H.
3. In tali aree i soggetti, titolari del rilascio di titoli abilitativi e/o nulla osta, verificano che i suddetti studi dimostrino quanto richiesto al precedente comma 2, provvedendo a trasmettere una copia di tutta la documentazione progettuale all'Autorità di Bacino ai soli fini dell'aggiornamento dello stato conoscitivo del territorio.

CAPO VII – AREE DI ATTENZIONE PER IL BACINO IDROGRAFICO IN SINISTRA SELE**ARTICOLO 41 - Definizione e disciplina per le aree di Attenzione**

1. Le aree di attenzione, riportate nelle cartografie del PSAI, rappresentano porzioni di territorio, non sottoposte a modellazione idraulica né ricadenti nelle aree propriamente in frana, evidenziando sotto il profilo geomorfologico una interazione tra dinamica gravitativa dei versanti e dinamica del reticolo drenante di versante e di fondovalle.
2. Nell'ambito di tali aree tutte le attività e gli interventi, fatta eccezione per gli interventi di cui al comma 1 lettera a), b) ed e) dell'art. 3 del D.lvo n. 380/2001, sono subordinati ad una previa verifica degli scenari di dissesto possibili da attuarsi attraverso uno studio interdisciplinare in cui le considerazioni di carattere geomorfologico di maggiore dettaglio devono essere oggettivate da uno studio idraulico-idrologico coerente con le fenomenologie prospettate.
3. La classificazione di dette aree e le caratteristiche richieste per lo studio da effettuarsi vengono puntualmente descritte negli allegati alle presenti norme.